



REGIONE
ABRUZZO
GIUNTA REGIONALE

DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE

DPC025 - Servizio Politica Energetica, e Risorse del territorio DPC025003 -

Ufficio Autorizzazione Emissioni – A.U.A. PE - CH

Corso Vittorio Emanuele n. 301 – 65122 Pescara

Tel. 085 7672581 – 7672560

dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Gli estremi della protocollazione regionale sono contenuti nell'allegato file con prefisso "BarCode"

Al

**DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti
Ufficio Attività Tecniche**

Pec: dpc026@regione.abruzzo.it

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 – Art. 208 e 269 – Impresa S.A.P.I. srl – Stabilimento Loc. Parco dei Mestieri – Zona Industriale Comune di San Salvo - 66050 San Salvo (CH). Determinazione di assenso al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza inoltrata dalla **Ditta S.A.P.I. srl**, Sede Legale ed Operativa Loc. "Parco dei Mestieri" – Zona Industriale Comune di San Salvo - 66050 San Salvo (CH), relativa alla richiesta di *Istanza di Variante sostanziale all'Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n. DA21/121 del 24.07.2014 e s.m.i. per l'ampliamento delle superfici di stoccaggio dei materiali conferiti e trattati ed incremento delle potenzialità di trattamento;*

- gli estremi identificativi dell'istanza sono:

Impresa	S.A.P.I. srl
C.F. e P.IVA	00632340691
Sede legale	Via Tobruk, 24 – 66054 Vasto CH)
Coordinate geografiche	42° 2 '47.969" N – 14° 44' 40.326" E
Stabilimento	Loc. Parco dei Mestieri – Zona Industriale San Salvo - 66050 San Salvo (CH)
Legale Rappresentante	PETRORO Giovanni
Attività principale	Impianto di valorizzazione e recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi

- ai sensi della D.G.R. 574/2016 la disciplina e il controllo delle emissioni in atmosfera sono di competenza dello scrivente Servizio Politica Energetica, e Risorse del Territorio afferente al Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DA21/121 del 24.07.2014, avente per oggetto: "D.lgs. 03.04.2006 n° 152 e s.m.i., art. 208 – L.R. 19.12.2007, n° 45 e s.m.i., art. 45. **Società Autotrasporti Pulizie Industriali di Petroro Silvio S.r.l.** – Sede Legale: Via Tobruk n° 24 – 66054 VASTO (CH). P. Iva: 00632340691. Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto per la valorizzazione ed il recupero di rifiuti urbani non pericolosi e speciali non pericolosi e messa in riserva da ubicare in Loc. Parco dei Mestieri – Zona Industriale Comune di San Salvo (CH). Foglio n° 19, particella n° 4017 (parte) per complessivi mq 5.100. Operazioni R13– R12 – R3 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.";

RICHIAMATE le varianti non sostanziali per le quali sono stati rilasciati i seguenti atti di assenso:

- 1) **Nulla-Osta** – Tavola Planimetrica – Prot. n° RA/103711 del 10.05.2016;
- 2) **Nulla-Osta** – Rimodulazione quantitativi – Prot. n° RA/13188/16 del 05.08.2016;
- 3) **Nulla-Osta** – Integrazione codice EER 20 03 03 – Residui della pulizia stradale – Prot. n° 349750/19 del 12.12.2019;

PRESO ATTO dell'istanza di variante sostanziale all'Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DA21/121 del 24.07.2014 e s.m.i. per l'ampliamento delle superfici di stoccaggio dei materiali conferiti e trattati ed incremento delle potenzialità di trattamento in località Parco dei Mestieri – Zona Industriale del Comune di San Salvo (CH) trasmessa dal Legale Rappresentante della SAPI Srl datata 06.12.2021 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data al prot. n° 0542172/21, con allegata documentazione di carattere amministrativo, tecnico e progettuale;

CONSIDERATA la nota del Servizio Valutazioni Ambientali prot. n° 0008491/22 del 10.01.2022 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data e protocollo, dal cui testo per estratto si riporta quanto di seguito:

".....[omissis] In riferimento al "Ampliamento delle superfici di stoccaggio dei materiali conferiti e trattati presso la piattaforma di valorizzazione e recupero già autorizzata con Determina n. DA21/121 del 24.07.2014, ed incremento delle potenzialità di trattamento", per il quale, in data 21.12.2021 (prot. n. 558584) codesta spettabile Ditta hanno fatto istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si rappresenta quanto segue.

Lo scrivente Servizio, in qualità di organo tecnico di competenza in materia di VIA (art. 6, D.G.R. 119/2002 e ss.mm.ii.) ha effettuato la verifica di completezza e adeguatezza della documentazione allegata all'istanza e, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, come modificato dalla Legge n. 108 del 29.09.2021, ha richiesto integrazioni alla Ditta Proponente con nota prot. n. 563509 del 23.12.2021.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati cartografici allegati alla richiesta prodotta dalla Società si evince che tale progetto ha ottenuto il seguente parere:

- Giudizio n. 3627 del 17.03.2022, favorevole all'esclusione dalla procedura di VIA,

CHE, per i motivi di cui sopra in data 28/03/2022 al prot. n. 0121208/22 il Dipartimento Territorio – Ambiente DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, ha convocato la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2 della Legge 07 agosto 1990, n° 241 e s.m.i. ai fini del rilascio alla SAPI S.r.l. dell'Autorizzazione Regionale alla "Variante sostanziale all'Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DA21/121 del 24.07.2014 e s.m.i. per l'ampliamento delle superfici di stoccaggio dei materiali conferiti e trattati ed incremento delle potenzialità di trattamento in località Parco dei Mestieri – Zona Industriale del Comune di San Salvo (CH)";

VISTA la relazione tecnica generale (Elaborato R1- RTG) che, alla pagina 92 e 93 al punto **7 - EMISSIONI IN ATMOSFERA** – riporta *...omissis* "La piattaforma per la valorizzazione ed il recupero di rifiuti urbani e speciali esistente, vista la consistenza impiantistica ed i trattamenti a cui sono sottoposti i materiali in ingresso, non genera emissioni convogliate in atmosfera. Il dispositivo di autorizzazione vigente autorizza alle emissioni diffuse, con prescrizione generica circa la limitazione delle stesse e della polverosità.

In linea generale, le potenziali sorgenti di emissioni diffuse riferite alle attività presenti e future sono costituite da:

- *Transito di mezzi di conferimento dei rifiuti, con sollevamento di frazioni fini depositate sulla sede stradale, specialmente su viabilità o piazzali non impermeabilizzati;*

- movimentazione dei materiali nelle fasi di stoccaggio e lavorazione, tale da determinare la produzione ed il sollevamento di frazioni fini o leggere;
- esposizione a venti e correnti di cumuli di stoccaggio di frazioni fini o leggere;

Nel caso di interesse l'intera superficie dello stabilimento destinata a movimentazione e stoccaggi, così come la viabilità di accesso, è impermeabilizzata; inoltre i materiali stoccati e lavorati sono quasi esclusivamente rifiuti allo stato solido non polverulento, ad eccezione di alcune frazioni potenzialmente contenenti materiali leggeri o polverulenti, che tuttavia saranno gestiti per mezzo di cassoni scarrabili o big-bags dotati di sistemi di copertura/chiusura e destinati al solo stoccaggio.

Inoltre, al fine di limitare l'impatto riconducibile alla polverosità, già allo stato attuale si procede quotidianamente, al termine delle lavorazioni, allo spazzamento dei piazzali e delle aree di lavorazione con mezzi manuali e/o meccanici e, in caso di particolari condizioni (periodi siccitosi o in presenza di materiali leggeri), all'eventuale bagnatura delle superfici interessate.

Con l'introduzione delle nuove attività, ferma restando l'assenza di emissioni convogliate, è possibile ipotizzare una nuova sorgente di emissione diffusa riconducibile all'attività di triturazione / riduzione volumetrica operata per mezzo del tritatore bialbero DRACULA, la cui operatività sarà comunque limitata nel tempo ed effettuata con frequenza irregolare.

Al fine di limitare l'emissione di polveri durante tali lavorazioni sarà installato un sistema di abbattimento ad umido (cannon fog o ugelli nebulizzatori orientabili) da attivare ad ogni ciclo di utilizzo della macchina."

VISTA la relazione tecnica generale (Elaborato R1- RTG) che, alla pagina 93 al punto **7.1 – QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI** – Tab. 9. QRE associato alla futura configurazione dove, non viene indicato alcun valore;

VISTO il Parere favorevole ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Distretto Sub-Provinciale di Chieti, nota prot. n. 0185203/22 del 11.05.2022 con le seguenti prescrizioni:

- ✓ Siano rispettati gli Elaborati Tecnici, planimetrie di riferimento e procedure operative e gestionali descritti nella Documentazione tecnica trasmessa e perfezionata nell'ambito del procedimento purché non in contrasto con quanto di seguito prescritto.
- ✓ Sia garantito, a qualsiasi ora di apertura dell'Attività, l'accesso agli Impianti da parte degli Enti di Controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione e sia reso fattibile qualunque prelievo si voglia effettuare e sia, inoltre, possibile reperire, in qualsiasi momento un Responsabile Tecnico.
- ✓ Il gestore conservi, per tutta la durata dell'Autorizzazione, nella sede in cui sono localizzati gli Impianti, a disposizione dell'Autorità competente per il controllo, copia della documentazione trasmessa all'Autorità competente, copia dei certificati analitici e le ulteriori registrazioni richieste.
- ✓ La Ditta adotti tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile, possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità delle emissioni in atmosfera, del recupero dei rifiuti e del rumore.
- ✓ Nell'esercizio dell'attività, la Ditta, adotti ogni possibile accorgimento a tutela completa dell'ambiente, operando nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale.

Analizzati gli aspetti tecnici e considerati i principi della normativa di settore, si vincola la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni.

In particolare e nello specifico:

- ✓ I Rifiuti ammissibili all'Impianto devono essere esclusivamente quelli riportati nella tabella 6. *Elenco aggiornato dei codici EER ammissibili all'impianto* contenuta nella Relazione Tecnica Generale a firma dell'Ing. Del Grosso datata novembre 2021, nel rispetto delle operazioni di recupero, delle capacità di stoccaggio e della potenzialità dell'Impianto.
- ✓ Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti ammessi all'Impianto, non devono:
 1. Creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 2. Causare inconvenienti da rumori e odori;
 3. Danneggiare il paesaggio.

4. Il gestore dell’Impianto, in qualunque momento di marcia dell’Impianto, deve essere in grado di precisare e dare evidenza documentale dei Rifiuti accettati, della loro provenienza e dei quantitativi trattati.
5. Prima della ricezione dei rifiuti all’Impianto, la Ditta deve verificare l’acceptabilità dei rifiuti almeno una volta l’anno.
6. I rifiuti conferiti all’Impianto devono essere depositati direttamente nelle rispettive aree e/o settori prestabiliti e indicati nelle planimetrie allegate alla Relazione Tecnica Generale.
7. Gli unici Trattamenti consentiti presso l’Impianto da realizzare devono essere le operazioni di recupero **R13** “*messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*”, **R3** “*Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)*”, **R12** “*Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11*” e l’operazione di smaltimento **D15** “*Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*”.
8. I rifiuti conferiti all’Impianto e sottoposti alle operazioni R12, R13 ed R3, devono essere destinati al recupero; gli scarti non più riutilizzabili, dovranno essere conferiti ad idonei Impianti di smaltimento.
9. La capacità istantanea per i rifiuti pericolosi deve essere mantenuta al di sotto delle 50 t e verificata attraverso un software gestionale.
10. In merito alla cessazione della qualifica di rifiuto carta e cartone, la Ditta dovrà attenersi a quanto stabilito dal D.M. n. 188/2020: *Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*
11. L’Impianto deve essere gestito in maniera ordinata e razionale: l’organizzazione degli spazi all’interno del sito deve consentire facilità di passaggio e di intervento.
12. La Ditta deve effettuare la pulizia giornaliera del piazzale e delle aree in genere.
13. Devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione di tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti.
14. I canali di raccolta delle acque di dilavamento del piazzale devono risultare costantemente pulite, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque.
15. Le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante i codici EER e lo stato fisico dei rifiuti stoccati.
16. Deve essere data immediata comunicazione agli Organi competenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.
17. Eventuali rifiuti conferiti in Impianto che, successivamente all’accettazione, siano identificati come “non conformi”, devono essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un’etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui devono essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: “rifiuto non conforme” e la motivazione della non conformità.
18. A riguardo la Ditta deve dotarsi, di un’area di stoccaggio dedicata ad eventuali parti del carico di rifiuti non conformi (anche rifiuti pericolosi), rinvenute nel corso delle operazioni di selezione e cernita. Tale area “emergenze”, deve essere adibita esclusivamente alla gestione in sicurezza di detti rifiuti, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all’atto del prelievo dei rifiuti per il trasporto in Impianto. Il rifiuto “non conforme” deve essere messo in carico utilizzando il EER più appropriato ed il produttore (cliente) informato dell’accaduto.
19. Deve essere tempestivamente comunicata all’Autorità competente e alla scrivente Agenzia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l’Impianto.

20. Tutti i rifiuti che si producono nell'insediamento, devono essere strettamente legati alla tipologia di attività produttiva in essere e gestiti, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, nel rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia.
21. Deve essere conservata ed esibita a richiesta degli Enti di Controllo la "documentazione di pesatura" relativa ai Rifiuti in ingresso all'Impianto. A fine lavori il progettista deve emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto e trasmetterlo agli Enti competenti.

Sono fatte salve ulteriori e/o diverse indicazioni o osservazioni da parte di altre Autorità interessate al presente procedimento, agli aspetti igienico-sanitari, urbanistici e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla prevenzione incendio, alla sicurezza degli impianti o all'utilizzo delle sostanze in esso manipolate, alla esistenza di vincoli e limitazioni di varia natura e a quant'altro non di diretta competenza dello scrivente Distretto Sub-Provinciale A.R.T.A. di San Salvo.

RITENUTO di poter autorizzare alle emissioni in atmosfera in favore della Ditta SAPI SRL, legale rappresentante protempore Sig. PETRORO Giovanni, per l'attività di valorizzazione e recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, svolta nello stabilimento sito in Loc. Parco dei Mestieri – Zona Industriale San Salvo - 66050 San Salvo (CH);

DATO ATTO che non sussistono conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

VISTI:

- ✓ Il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;
- ✓ Il Decreto Legislativo n. 152/2006;
- ✓ Il Decreto Legislativo n. 128 del 29/06/2010;
- ✓ La Legge 07 agosto 1990, n. 241;
- ✓ Il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010;
- ✓ Il vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Abruzzo;
- ✓ La Delibera di Giunta Regionale n. 517 del 25 Maggio 2007;
- ✓ La Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32;
- ✓ La Delibera di Giunta Regionale 4 marzo 2016, n. 144;
- ✓ La Delibera di Giunta Regionale 812/2016;
- ✓ La L.R. 14.09.1999 n. 77, art. 5, comma 2, lettera a);
- ✓ La Delibera di Giunta Regionale 265/2018;

ESPRIME

la propria determinazione di assenso

1. Al rilascio dell'**autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Art. 269 del D.Lgs. 152/2006** - in favore della **Ditta SAPI SRL**, legale rappresentante protempore Sig. PETRORO Giovanni, per l'attività di valorizzazione e recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, svolta nello stabilimento sito in Loc. Parco dei Mestieri – Zona Industriale San Salvo - 66050 San Salvo (CH), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali, allegati all'istanza, integrati e depositati agli atti;
2. L'autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:
 - Entro 30 giorni dal ricevimento della presente l'impresa dovrà presentare:
 - ✓ Q.RE. (Quadro Riassuntivo delle Emissioni) debitamente compilato in ogni sua parte;
 - ✓ Relazione sul sistema di abbattimento delle polveri;

✓ Relazione monitoraggio sui punti di emissione in atmosfera;

3. Il presente parere è subordinato, inoltre, all'obbligo di osservazione da parte della Ditta delle seguenti prescrizioni:
- 3.1. Comunicare preventivamente la data del riavvio dell'impianto alla Regione Abruzzo– Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, al Servizio DPC 026 della Regione Abruzzo, al Comune di San Salvo (CHI), al Distretto Sub - Provinciale di San Salvo - Vasto dell'A.R.T.A. Abruzzo e al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.S.L. di Pescara per il tramite del SUAP;
 - 3.2. Comunicare, per i nuovi punti di emissione e per quelli modificati, l'avvio dell'impianto almeno **quindici** giorni prima della data stabilita per la **messa in esercizio** alla Regione Abruzzo– Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, al Servizio DPC 026 della Regione Abruzzo, al Comune di San Salvo (CHI), al Distretto Sub - Provinciale di San Salvo - Vasto dell'A.R.T.A. Abruzzo e al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.S.L. di Pescara per il tramite del SUAP;
 - 3.2.1. Per tali punti dovranno eseguirsi almeno 2 autocontrolli non consecutivi in un periodo di marcia controllata della durata di almeno 15 giorni;
 - 3.2.2. Per tutti gli altri punti dovrà eseguirsi un auto controllo entro 30 giorni dall'avvio degli impianti;
 - 3.3. Nell'esercizio dell'attività, la Ditta è tenuta a provvedere alla verifica delle emissioni odorigene secondo la definizione di cui al novellato art. 268, comma 1, lettera f-bis) del D. Lgs. 152/2006 e a procedere, se del caso, alla richiesta dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 272-bis dello stesso Decreto secondo le specifiche tecniche riportate nella delibera n. 38/2018 del S.N.P.A.;
 - 3.4. L'impresa deve adeguarsi automaticamente a eventuali nuovi limiti di legge, qualora più restrittivi, in merito alle emissioni in atmosfera o ad aggiornamenti del citato Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria;
 - 3.5. L'impresa deve comunicare ogni variazione relativa all'impianto all'autorità competente ai sensi dell'art 269 comma 8 del D.L.gs. 152/2006;
 - 3.6. L'impresa deve rispettare quanto previsto dall'art. 271 del D.Lgs 152/2006;
 - 3.7. L'impresa deve annotare su apposito Registro delle Manutenzioni, appositamente vidimato dal Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, le operazioni di manutenzione, effettuate sui punti di emissione;
 - 3.8. L'impresa deve annotare su apposito Registro delle Manutenzioni, appositamente vidimato dal Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, le operazioni di autocontrollo;
 - 3.9. Comunicare ogni difformità degli impianti o dello stabilimento al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, al Servizio Politica Energetica, e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo al Comune di San Salvo (CH), al Distretto Sub-Provinciale di San Salvo - Vasto dell'A.R.T.A. Abruzzo e al Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica A.S.L. 02 Lanciano – Vasto - Chieti, secondo quanto previsto dall'art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06;
 - 3.10. Ogni variazione della titolarità del presente atto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve essere richiesta come segue (D.Lgs. Art. 269 comma 11-bis e 11-ter):
 - 3.11. La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o

dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento (Art. 269 c. 11-bis);

- 3.12. In caso di trasferimento di una parte di uno stabilimento il gestore cessionario richiede il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica la classificazione di cui all'articolo 268, comma 1, lettere i), i-bis), i-ter), corrispondente a quella dello stabilimento oggetto di parziale trasferimento. L'autorità competente procede altresì all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di una apposita comunicazione di modifica non sostanziale da parte di quest'ultimo. (Art. 269 C. 11-ter)
- 3.13. Per la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si applica quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 152/06, Parte Quinta, allegato VI;
- 3.14. Ai sensi del comma 6 dell'art 269 al Decreto Legislativo n. 152/06 l'autorità competente per il controllo, entro 6 mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, provvederà ad effettuare un controllo al fine di accertare il rispetto dell'autorizzazione;
- 3.15. Il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.Lgs. 152/06, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o amministrativa previste dall'art. 279 del suddetto Decreto o da altre norme se ed in quanto applicabili;
- 3.16. l'Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:
- 13.1.1 alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
 - 13.1.2 alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata con il presente atto, per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
 - 13.1.3 alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente;
- 3.17. La presente autorizzazione ha la durata dell'autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 di cui diventa parte integrante e sostanziale.

Per quanto altro non detto con la presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.Lgs. n. 152/06, nonché ad ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 ed ogni altra successiva manifestazione di volontà;

La presente autorizzazione viene rilasciata ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

L'ISTRUTTORE

Dott. Enrico Avetti

Firmato elettronicamente

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Enzo Franco De Vincentiis

Firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE

Ing. Salvatore Corroppo

Firmato elettronicamente

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC B3374A182AD36CADACDFFE302D5CC14149DE5E8528666141DD389967E9F01D95

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: Salvatore Corroppo

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza
Numero protocollo 0285649/22
Data protocollo 27/07/2022

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAYH477-113440

PASSWORD QDEtz

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

